

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **L'Agencia delle Entrate chiede i documenti attestanti il diritto a detrazioni o deduzioni fiscali**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in forza delle direttive impartite dall'Agencia delle Entrate, **sono in corso di notifica gli avvisi contenenti l'invito a trasmettere od esibire la documentazione probatoria dei dati esposti in dichiarazione (mod. 730/2010 anno 2009), ai fini del controllo formale della stessa.** Si tratta, come precisato dalla stessa Agencia delle Entrate (comunicato stampa del 14 maggio 2012), dei consueti controlli sugli oneri dedotti e sulle detrazioni di imposta che riguardano circa il 4% delle dichiarazioni delle persone fisiche. Una parte dei controlli consiste nella richiesta di documenti che servono a verificare che le spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali (spese sanitarie, mutui, ristrutturazioni edilizie etc.) siano state effettivamente sostenute e correttamente indicate in dichiarazione. Questa attività di riscontro, assolutamente di routine, è eseguita per norma entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. **Nella richiesta è indicato il termine di 30 giorni per presentare la documentazione che decorre dalla data di ricevimento della lettera da parte del contribuente.** A quest'ultimo riguardo non sono richieste particolari formalità di prova. Sul punto, vale la pena precisare che, l'attività di controllo, effettuato esclusivamente "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria", consiste, tra l'altro, nel: *i)* correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; *ii)* correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; *iii)* ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; *iv)* ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; *v)* ridurre i crediti d'imposta esposti

in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni.

## **Premessa**

Entro la fine del mese di maggio, il **Fisco procederà ad effettuare i cosiddetti controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi ( modello 730 anno 2010) presentate per il periodo d'imposta 2009**. I controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti che l'Agenzia delle Entrate sta effettuando sono quelli consueti su oneri dedotti e detrazioni d'imposta e riguardano circa il 4% delle dichiarazioni delle persone fisiche presentate.

## **Le finalità del controllo formale della dichiarazione**

L'attività di controllo formale è diretta alla verifica della correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi ed, in tal senso, è mirata al controllo dell'esatta determinazione delle imposte, ritenute, contributi e premi, detrazioni d'imposta, oneri deducibili e crediti d'imposta dichiarati, attraverso un riscontro documentale finalizzato a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta dal contribuente.

Il controllo formale dell'agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi è disciplinato da due articoli del D.P.R. n. 600/1973:

- art. 36-bis, che prevede una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente ricavabili dalle stesse dichiarazioni e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria (la cosiddetta "quadratura dei dati");
- art. 36-ter, che disciplina il controllo formale (riscontro dei dati con i documenti) limitatamente a quelle dichiarazioni individuate sulla base di criteri selettivi annualmente fissati.

### **Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973**

Ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede che gli uffici, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possano procedere entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo a:

- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, contributi, e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;</li> <li>d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;</li> <li>e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;</li> <li>f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.</li> </ul>
<p><b>Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973</b></p>	<p>L'art. 36 ter del Dpr n. 600/1973 prevede che gli uffici possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al controllo formale della stessa, provvedendo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;</li> <li>b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;</li> <li>c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);</li> <li>d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;</li> <li>e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;</li> <li>f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta".</li> </ul>

Come si è potuto appurare dalla lettura delle suddette disposizioni, **il controllo formale è finalizzato:**

- ➔ a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione con quelli desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta ovvero, forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici;
- ➔ a richiedere chiarimenti e documenti al contribuente, nei casi di riscontrata difformità tra i dati stessi.

#### **OSSERVA**

Gli uffici operativi, nel procedere all'esame della posizione del contribuente, sono tenuti ad effettuare, caso per caso, attente valutazioni in ordine alla legittimità delle richieste di documentazione e all'opportunità delle stesse anche in relazione alla prevedibile proficuità degli esiti dei riscontri effettuabili per comprovare la correttezza dei dati dichiarati.

### **La documentazione richiesta**

Il contribuente (che è tenuto alla conservazione della documentazione probatoria degli oneri deducibili e detraibili, nonché dei crediti d'imposta, fino alla scadenza del termine previsto per l'accertamento) può essere invitato dall'ufficio delle Entrate:

- ➔ ad esibire o trasmettere la documentazione desumibile dall'esame della dichiarazione;
- ➔ fornire chiarimenti qualora emergano situazioni di difformità tra quanto dichiarato e quanto trasmesso all'Agenzia sia direttamente che da parte degli enti sopra indicati.

La **principale documentazione** che viene solitamente richiesta (anche in copia) al contribuente per la riprova della corrispondenza fra il dato esposto in dichiarazione e la documentazione giustificativa dello stesso, è indicata, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella.

<b>Dato esposto in dichiarazione</b>	<b>Documentazione richiesta</b>
Crediti d'imposta e le ritenute relative a redditi di partecipazione	Prospetto di ripartizione dei redditi stessi
Detrazioni per familiari a carico	Prospetto dei familiari, la relazione di parentela, il numero dei mesi a carico e la percentuale di detrazione spettante;
Detrazione per la locazione dell'abitazione principale	Copia del contratto di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale;
Detrazione degli interessi passivi sostenuti a fronte di mutui ipotecari	Estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, dichiarazione della destinazione dell'immobile a propria abitazione principale ovvero diversa destinazione, idonea documentazione dalla quale risulti la tipologia del mutuo, l'eventuale accollo e la relativa decorrenza;
Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio	Copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute e della ricevuta del bonifico bancario mediante il quale

---

	è stato effettuato il pagamento, eventuale certificazione dell'amministratore del condominio che attesti la quota di spese di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione;
--	--

---

### **Modalità di invio della richiesta**

---

L'invito al contribuente a trasmettere o esibire la documentazione probatoria dei dati esposti in dichiarazione, effettuato in forma scritta, viene inoltrato mediante **corrispondenza ordinaria**, in busta chiusa.

#### **OSSERVA**

La lettera in esame, con la quale l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente ad inviare una serie di documenti entro 30 giorni dal ricevimento dalla medesima (che solitamente porta una data molto anteriore a quella del ricevimento e da qui un primo problema sui tempi di risposta) viaggia per posta ordinaria e non per raccomandata con l'effetto che, non esiste alcuna prova per l'amministrazione del ricevimento della stessa e nemmeno alcuna certezza (per il contribuente) in caso di smarrimento della medesima. ***Pertanto, in caso di ricezione della suddetta lettera, vi invitiamo a consegnare alla segreteria dello Studio quanto ricevuto sicché provvederemo all'analisi della anomalia riscontrata e a fornire all'Agenzia, senza indugio, i documenti richiesti. E' opportuno precisare che "in caso di mancato invio della documentazione richiesta, si procederà alla rettifica dei dati dichiarati e alla comunicazione dell'esito del controllo e delle relative somme dovute».***

### **Esame documentale**

---

La successiva fase del controllo è rivolta all'esame di merito della documentazione trasmessa dal contribuente, il quale potrà in tal modo comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, dei premi, contributi, crediti d'imposta e ritenute dichiarati.

#### **OSSERVA**

Qualora dall'esame della documentazione venisse rilevato un errore nella valutazione della natura degli oneri documentati ai fini dell'esatta quantificazione delle deduzioni o detrazioni spettanti, essendo tenuto ad operare la corretta liquidazione del tributo, l'ufficio è tenuto a procedere alla rettifica della dichiarazione anche nell'ipotesi in cui emerga un rimborso a favore del contribuente.

La norma prevede che, in questa fase di controllo dei documenti, l'ufficio debba limitarsi alla verifica della correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi (controllo dell'esatta determinazione delle imposte, ritenute, oneri detraibili e deducibili, eccetera), attraverso un riscontro documentale, finalizzato a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a

determinare l'imposta dovuta dal contribuente, astenendosi da qualsiasi altro intervento rettificativo. Tuttavia, se durante la fase di controllo emergessero elementi tali da comprovare l'esistenza di un reddito non dichiarato (o di singole componenti di reddito non dichiarate), l'addetto alla liquidazione segnalerà l'anomalia rilevata ai fini dell'avvio dell'attività di controllo sostanziale.

### **Esito del controllo formale**

In presenza di **insufficiente documentazione** ai fini della corretta determinazione del debito d'imposta o del rimborso esposti in dichiarazione, ovvero in assenza di risposta da parte del contribuente alla richiesta di chiarimenti e documentazione, l'ufficio deve procedere a comunicare al medesimo gli esiti del controllo formale ed i motivi che hanno dato luogo alla rettifica delle ritenute, dei contributi, delle detrazioni, deduzioni e dei premi dichiarati, con l'indicazione della maggiore imposta o del minor credito emersi dal controllo, della sanzione amministrativa prevista e delle somme dovute a titolo di interessi.

#### **OSSERVA**

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 dispone che, nei casi di liquidazione della maggior imposta, a seguito di un controllo formale della dichiarazione dei redditi, la sanzione amministrativa da applicare è pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il contribuente, a questo punto, potrà regolarizzare la sua posizione pagando la somma richiesta entro i 30 giorni successivi al ricevimento della rettifica (usufruendo della sanzione ridotta del 20%) oltre al pagamento degli interessi. Nel caso in cui, invece, l'amministrazione finanziaria verifichi la correttezza della documentazione, non seguirà alcuna rettifica d'ufficio della dichiarazione e, il contribuente, riceverà una ulteriore lettera di conferma

#### **Le fasi del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi**

<b>Prima fase</b>	Presentazione della dichiarazione da parte del contribuente	
<b>Seconda fase</b>	Controllo effettuato dall'Amministrazione finanziaria	
<b>Terza fase</b>	Verifica di irregolarità	Verifica di nessuna irregolarità
	Comunicazione di esito irregolare e rettifica della dichiarazione	Comunicazione di esito regolare e nessuna rettifica alla dichiarazione
<b>Quarta fase</b>	Pagamento della somma richiesta entro i 30 giorni successivi al ricevimento della	

	rettifica (usufruendo della sanzione ridotta del 20%) oltre al pagamento degli interessi.	
--	---	--

***Fax simile del testo della missiva***

***Direzione provinciale di .....***

***Ufficio territoriale di:.....***

***Via....***

***Xxxx CITTA'***

*Modello 730/2010 – anno d'imposta 2009 –*

*Prog. Lista: xxxxxxxx*

*Gentile Signora/signore*

*Stiamo ad effettuando il controllo formale della dichiarazione modello 730/2010 da lei presentata per il periodo d'imposta 2009.*

*Si tratta, in particolare, di un riscontro per verificare la correttezza dei dati riportati in dichiarazione, confrontandoli con la documentazione in suo possesso ( per esempio scontrini, ricevute mediche ecc..) e con le informazioni inviate all'Agenzia da altri enti e soggetti ( INPS o datore di lavoro).*

*La sua collaborazione consentirà di verificare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione in Suo possesso.*

*La invitiamo quindi a trasmettere a questo ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione la documentazione, anche in fotocopia, indicata in allegato, e a fornire eventuali chiarimenti.*

*La ringraziamo fin da ora e Le facciamo presente che questo ufficio, nel caso di mancato invio della documentazione richiesta, procederà alla rettifica dei dati da Lei dichiarati e alla comunicazione dell'esito del controllo e delle relative somme dovute.*

*Distinti saluti.*

*Il funzionario responsabile del procedimento è*

*Per informazioni può rivolgersi al seguente numero telefonico*

*Codice fiscale del dichiarante*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**